



Incarto n.  
52.2002.239  
52.2002.241

Lugano  
24 febbraio 2003

In nome  
della Repubblica e Cantone  
del Ticino

## Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente,  
Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario: Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi

a) 5 giugno 2002 del

\_\_\_\_\_;

b) 6 giugno 2002 di

\_\_\_\_\_

Contro

la decisione 21 maggio 2002 del Consiglio di Stato (n. 2419), che annulla la decisione 22 ottobre 2001 del municipio \_\_\_\_\_ di non revocare le licenze edilizie 13 dicembre 1995 e 31 gennaio 1996, rilasciate all'insorgente \_\_\_\_\_ per la costruzione di un apiario e per la posa di cento arnie in località \_\_\_\_\_;

viste le risposte:

- 12 giugno 2002 di \_\_\_\_\_;
- 18 giugno 2002 del Consiglio di Stato;
- 9 luglio 2002 di don \_\_\_\_\_;

ad entrambi i ricorsi;  
letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,

**in fatto**

- A. Il 13 dicembre 1995 il municipio di \_\_\_\_\_ ha rilasciato al ricorrente \_\_\_\_\_ una licenza edilizia per erigere in un angolo del giardino di casa sua (part. n. \_\_\_\_\_ zona residenziale estensiva R2A) una baracca in legno prefabbricata ad uso apiario, di m 3 x 6 m, dotata di 22 arnie.  
Il 31 gennaio 1996, l'autorità comunale ha autorizzato lo stesso ricorrente a posare ulteriori 100 arnie mobili su due fondi contermini (part. n. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ RF).  
Entrambe le licenze edilizie, rilasciate previa pubblicazione all'albo e notifica ai vicini, sono state utilizzate.
- B. Nel corso dell'estate 2000 alcuni vicini, fra cui il resistente \_\_\_\_\_, proprietario di una casa d'abitazione situata a circa 250 m dalle arnie, si sono lamentati per i disturbi causati dalle api. Su invito dell'autorità comunale il ricorrente ha rimosso la baracca e ridotto il numero delle arnie.
- C. Insoddisfatto della semplice riduzione del numero delle arnie, il 30 aprile 2001 \_\_\_\_\_ ha chiesto l'intervento dell'autorità di vigilanza sui comuni. Dando seguito alla richiesta, il 19 luglio 2001 i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno invitato il municipio a revocare le licenze edilizie accordate nel 1995 e nel 1996, ritenendole contrarie alla destinazione residenziale della zona. Il 7 novembre 2001 il municipio ha deciso di non revocare le licenze in questione.
- D. Con giudizio 21 maggio 2002 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta decisione, accogliendo il ricorso contro di essa interposto da \_\_\_\_\_. Gli atti sono stati rinviati all'autorità comunale affinché revocasse le licenze accordate a suo tempo.  
Richiamata la giurisprudenza di questo tribunale in materia di rilasci di permessi per la posa di apiari in zona residenziale (RDAT II -1999 N. 24) e ponderati gli interessi pubblici e privati contrapposti, il Governo ha in sostanza ritenuto che le esigenze di tutela dei residenti prevalessero sull'interesse del ricorrente.
- E. Contro il predetto giudizio governativo si aggravano davanti al

Tribunale cantonale amministrativo il municipio e \_\_\_\_\_, entrambi chiedendo il ripristino della decisione annullata.

Delle rispettive motivazioni si dirà per quanto necessario nei considerandi di diritto.

F. All'accoglimento dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione perviene \_\_\_\_\_, che produce un rapporto di constatazione del 22 marzo 2002, dal quale risulta che i fondi sono liberi da qualsiasi impianto fisso e mobile destinato all'apicoltura.

Considerato,

**in diritto**

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art 21 LE.

1.2. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente don \_\_\_\_\_, direttamente e personalmente toccato dal giudizio governativo impugnato.

Al municipio deve invece essere negata la potestà ricorsuale, ritenuto che lo stesso è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 9 lett. c, 80 e 106 LOC). Legittimato a ricorrere in materia edilizia e detentore della qualità per agire in giudizio è unicamente il comune (art. 21 cpv. 2 LE). Il municipio non ha invece capacità di parte (RDAT II - 1999, N. 48; STA 29 novembre 2001 *in re* municipio di Mendrisio, STA 27 novembre 2001 *in re* municipio di Chiasso; ZBI 1995, 474).

L'impugnativa inoltrata dal municipio di \_\_\_\_\_ va quindi respinta in ordine, siccome irricevibile per carenza di legittimazione attiva.

1.3. Il ricorso di \_\_\_\_\_, tempestivo, è invece ricevibile in ordine.

1.4. Avendo il medesimo fondamento di fatto, le impugnative possono essere evase sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm) e con unico giudizio (art. 51 PAmm).

La situazione dei luoghi emerge chiaramente dalle fotografie agli atti. La visita in luogo, sollecitata dall'insorgente Pontarolo, non appare atta a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

2. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LE, la licenza edilizia concessa in contrasto con le prescrizioni di diritto pubblico o che viene a contrastare con esse al momento della sua utilizzazione, può essere revocata. Se importanti lavori sono già stati eseguiti secondo la licenza accordata soggiunge la norma (cpv. 2), la revoca è possibile solo se l'istante ha ottenuto la licenza inducendo l'autorità in errore o se interessi pubblici prevalenti lo esigono.

La revoca di un atto amministrativo dipende, in sostanza, dall'esito del confronto tra l'interesse all'attuazione del diritto oggettivo e quello riferito alla sicurezza giuridica. Di principio, la revoca è esclusa, quando la decisione è stata emanata dopo un procedimento in cui gli interessi pubblici e privati sono stati esaurientemente esaminati o se l'interessato ha fatto uso, in buona fede, dei diritti conferitigli, iniziando i lavori o investendo somme ragguardevoli in vista degli stessi (Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., N. 41 B I seg.; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 18 LE, n. 906).

3. 3.1. Nell'evenienza concreta, la baracca in legno autorizzata con licenza 13 dicembre 1995 è stata rimossa nel corso del mese di novembre del 2001 e trasportata altrove. Il ricorrente \_\_\_\_\_ ha quindi rinunciato per atti concludenti al permesso ricevuto. Di conseguenza, la licenza non può nemmeno essere revocata. È invero certo che la baracca non potrebbe essere ricollocata dove sorgeva in precedenza senza una nuova licenza; un'opera edilizia demolita o andata distrutta può in effetti essere ricostruita soltanto sulla base di un nuovo permesso.

Da questo profilo, il ricorso è quindi privo d'oggetto.

3.2. Diverse sono invece le conclusioni che s'impongono per quanto concerne la licenza 31 gennaio 1996, rilasciata al ricorrente \_\_\_\_\_ per la posa di 100 arnie sui fondi vicini.

A differenza della baracca, che è legata in modo più o meno stabile e permanente al terreno, le arnie sono infrastrutture mobili. Si tratta in sostanza di semplici cassette, appoggiate su supporti destinati ad isolarle dal terreno, che vengono spostate da un luogo all'altro a seconda delle particolari esigenze dell'apicoltura. La licenza edilizia, esatta dall'art. 4 lett. e RLE, autorizza essenzialmente l'utilizzazione del terreno per il loro stazionamento.

Considerate le particolari modalità di utilizzazione di queste infrastrutture (nomadismo), la temporanea assenza delle arnie dal luogo di stazionamento autorizzato non provoca la perdita dei diritti derivanti dalla licenza edilizia. La decadenza del permesso subentra soltanto quando nell'allontanamento da un fondo per il quale è stata rilasciata un'autorizzazione di deposito sono ravvisabili gli estremi di una rinuncia a farne uso. Ipotesi, questa, che per quanto riguarda le

arnie, in concreto, non appare data.

3.3. Accertato che la licenza accordata per la posa delle arnie non è decaduta a seguito del loro allontanamento, si deve negare che siano date le premesse per revocarla.

Considerata la natura esclusivamente residenziale della zona in discussione, l'ingente numero di arnie autorizzate ed il divieto, sancito dall'art. 169 RC, di realizzare nella zona edificabile installazioni per animali, suscettibili di costituire fonte di oggettiva e seria molestia, non è fuori luogo ritenere che la licenza sia stata accordata in contrasto con il diritto applicabile.

La licenza è tuttavia stata emanata in esito ad un procedimento in cui sono stati esaurientemente esaminati gli interessi pubblici e privati contrapposti. La domanda di costruzione è stata pubblicata all'albo comunale e notificata ai vicini. Pur avendone avuto l'occasione, \_\_\_\_\_, a differenza di altri vicini, non vi si è opposto. La licenza edilizia è quindi cresciuta in giudicato formale ed il ricorrente \_\_\_\_\_ ne ha fatto uso, sistemando adeguatamente il terreno.

Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, nelle particolari circostanze del caso in esame, la decisione del municipio di considerare l'interesse alla sicurezza del diritto prevalente su quello riferito all'attuazione del diritto oggettivo non presta il fianco a critiche. Non si può invero ignorare che per diversi anni, nessuno si è seriamente lamentato della presenza delle api. Anche oggi, l'unico abitante della zona che contesta attivamente l'insediamento è il resistente. Altri residenti, benché più vicini, sono rimasti passivi. In tali circostanze, la decisione del municipio di privilegiare la sicurezza del diritto e di tutelare l'affidamento riposto dal ricorrente nel permesso accordatogli appare tutto sommato ancora sostenibile. Tenuto conto della latitudine di giudizio che l'autonomia comunale impone di riconoscere al municipio nell'ambito della ponderazione degli interessi contrapposti, il rifiuto opposto dall'autorità comunale alla richiesta avanzata dal resistente di revocare la licenza in oggetto non viola il diritto. Lesiva del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'autonomia comunale, appare piuttosto la decisione del Consiglio di Stato di imporre al municipio la revoca di tale atto per salvaguardare *"l'interesse pubblico alla tutela delle persone residenti in zona residenziale estensiva, ritenuto il fastidio e l'apprensione che questi insetti suscitano nelle persone che non li coltivano"*.

Entro questi limiti, il ricorso di \_\_\_\_\_ va di conseguenza accolto.

4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la decisione governativa impugnata va quindi annullata, confermando la decisione 22 ottobre 2001 del municipio limitatamente al rifiuto di



Per il Tribunale cantonale amministrativo  
Il presidente

Il segretario

<< Documento stampato da [www.sentenze.ti.ch](http://www.sentenze.ti.ch) >>

